

N. 01029/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00171/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A.A.T. - Azienda Autonoleggio Torino - Consorzio Soc. Coop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Eugenio Comba, Matteo Chiosso, con domicilio eletto presso l'avv.to Mario
Eugenio Comba in Torino, via Mercantini, 6;

contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuseppina Gianotti, Luisa
Varalda, con domicilio eletto presso l'avv.to Giuseppina Gianotti in Torino, Comune To - via Corte D'Appello, 16;

nei confronti di

Cooperativa Sociale Servizi Associati - C.S.S.A. Soc. Coop. A R.L.- in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI
costituenda con Tundo Vincenzo S.r.l., nonché quest'ultima in proprio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro*
tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonella Borsero, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso
l'avv.to Antonella Borsero in Torino, via Pietro Micca, 21;

per l'annullamento

prot. n. 5784/044 del 21.1.2013 della Direzione Servizi Educativi (Servizio Acquisto Beni e Servizi);

prot. n. 1602 del 25.1.2013 della Direzione Infrastrutture e Mobilità (servizio Esercizio);

prot. n. 4624 del 23.1.2013 della Direzione Servizi Sociali (Servizio Disabili);

per il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti;

in via di giudizio principale:

delle Determinazioni Dirigenziali: n. 43056/007 del 27.7.2012 e n. 4301/007 del 2.8.2012 della Direzione Servizi educativi
(Servizio Acquisto Beni e Servizi); n. 43099/119 del 2.8.2012 e n. 4398/119 del 10.8.2012 della Direzione Infrastrutture e
Mobilità (Servizio Esercizio); n. 43108/019 e n. 04477/019 del 24.8.2012 della Direzione Servizi Sociali (Servizio
Disabili); n. 45134/019 del 13.12.2012 e n. 07733/019 del 17.12.2012 della Direzione Servizi Sociali (servizio Disabili);

della Deliberazione della giunta n. 03281/007 del 26.6.2012;

per la declaratoria di nullità della clausola di rinnovo contrattuale prevista dall'art. 2, 2° capoverso, del Capitolato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torino e di Cooperativa Sociale Servizi Associati - C.S.S.A. Soc. Coop. A R.L.- Tundo Vincenzo S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l'amministrazione ha disposto a favore dell'ATI controinteressata il rinnovo dell'appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed accompagnamento per allievi diversamente abili per il periodo 1.9.2012-31.8.2015, eventualmente previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale prevista dall'art. 2 cpv. 2 del capitolato dell'appalto GTT 66/2009, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione di legge per contrasto con l'art. 23 co. 1 della l. n. 62/2005. Violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 57 co. 5 lett. b) del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163. Violazione dei principi regolatori dell'evidenza pubblica sanciti dall'art. 2 co. 1 del d.lgs. 163/2006. Contesta parte ricorrente che l'amministrazione avrebbe disposto, a favore della controinteressata, un rinnovo contrattuale negoziato senza bando in violazione del generale divieto di rinnovo medesimo.

2) In subordine violazione di legge per contrasto con l'articolo 57 co. 5 lett b) del d.lgs. n. 163/2006. Violazione di legge per contrasto con l'articolo 57 co. 6 del decreto legislativo n. 163/2006. Ove si ritenesse applicabile l'art. 57 co.5 lett. b) l'amministrazione ne avrebbe comunque violato i presupposti in fatto.

Parte ricorrente ha ulteriormente impugnato le deliberazioni con cui è stato disposto a favore dei controinteressati l'affidamento, per il periodo 7.1.2013-7.7.2013, del servizio trasporto disabili presso i centri terapeutici.

Lamenta, al proposito, le seguenti ulteriori violazioni di legge.

3) Violazione di legge per contrasto con l'art. 23 co. 1 della l. n. 62/2005. Violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 57 co. 5 lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006. Eccesso di potere per perplessità della motivazione. Violazione dei principi regolatori dell'evidenza pubblica sanciti dall'art. 2 co. 1 del d.lgs. n. 163/2006. Il contestato affidamento aggiuntivo, avvenuto in presunta applicazione dell'art. 57 co. 5 lett. a) del codice dei contratti, sarebbe stato carente dei presupposti di imprevedibilità prescritti dalla normativa applicata.

4) Violazione di legge per falsa applicazione della previsione in materia di agevolazione dell'aliquota IVA (al 4%) di cui al numero 41 bis della Parte II della Tabella A del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Eccesso di potere per difetto dell'istruttoria. Violazione di legge per contrasto con l'articolo 29 co. 1 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi regolatori dell'evidenza pubblica sanciti dall'art. 2 co. 1 del decreto legislativo n. 163/2006. Contesta parte ricorrente che l'amministrazione avrebbe indebitamente riconosciuto alla controinteressata l'applicazione dell'aliquota IVA al 4%, con ciò ingenerando a suo favore un ulteriore indebito vantaggio concorrenziale.

Parte ricorrente ha chiesto pertanto annullarsi gli atti impugnati, dichiararsi inefficaci i contratti stipulati, ed in subordine disporre in via incidentale il risarcimento del danno a suo favore.

In via incidentale parte ricorrente ha altresì proposto istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 116 c.p.a..

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 28.3.2013, i motivi di ricorso sono stati reiterati avverso le determinazioni con le quali, nelle more, l'amministrazione si era espressa sul preavviso di ricorso inoltrato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 243 bis del codice dei contratti pubblici.

Si sono costituite l'amministrazione resistente e la controinteressata, contestando in fatto e diritto gli assunti della ricorrente.

In particolare la controinteressata ha eccepito la irricevibilità del ricorso principale per tardiva impugnazione della deliberazione di giunta comunale n. 3281 del 26.6.2012, alla quale deve ascriversi l'originaria scelta di optare per la rinnovazione contrattuale. Ha contestato quindi l'inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva e interesse in capo alla ricorrente. Quanto a quest'ultimo profilo ha evidenziato che, avendo la ricorrente partecipato al primo segmento procedimentale, con il quale era stato disposto l'affidamento originario (suscettibile di rinnovazione) la medesima aveva fatto acquiescenza a siffatta possibilità indicata nel bando della gara.

L'amministrazione resistente ha contestato, per contro, la carenza di legittimazione al ricorso in capo alla ricorrente, avendo partecipato alla originaria gara e venendone tuttavia esclusa. Ha contestato altresì l'improcedibilità del ricorso per tardività dell'impugnativa, sempre con riferimento alla presupposta deliberazione di giunta comunale n. 3281/2012.

Con ordinanza n. 594/2013 l'istanza di accesso è stata accolta, ordinando all'amministrazione resistente di esibire gli atti richiesti da parte ricorrente.

All'udienza dell'8.5.2014 la causa veniva discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

E' infondata l'eccezione preliminare di tardività mossa tanto dall'amministrazione resistente che dalla controinteressata poiché, nel caso di specie, la ricorrente lamenta, secondo la sua prospettazione, che sia stata condotta una trattativa negoziata in assenza di bando e dei successivi avvisi inerenti l'aggiudicazione. Seguendo siffatta impostazione trova applicazione l'art. 120 co. 2 del c.p.a. che prevede, per siffatte ipotesi, un termine di sei mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto. Tale termine per altro risulterebbe rispettato anche con riferimento alla deliberazione di giunta impugnata, sicché non rileva ulteriormente approfondire se siffatta impugnativa fosse indispensabile o meno, posto che essa sussiste ed è tempestiva.

Certamente più complesse si presentano invece tanto la problematica dell'interesse ad agire quanto quella delle legittimazione.

In fatto occorre precisare che l'originario affidamento del servizio trasporto disabili a favore della controinteressata (da cui è scaturito il rinnovo contrattuale) è avvenuto in esito a una procedura aperta alla quale ha preso parte anche la ricorrente risultando aggiudicataria provvisoria. Essa veniva tuttavia dichiarata decaduta dall'aggiudicazione provvisoria per aver reso false dichiarazioni nell'ambito del procedimento.

Veniva quindi dichiarata aggiudicataria la controinteressata, seconda classificata.

Il contratto stipulato tra l'amministrazione e l'aggiudicataria definitiva prevedeva, conformemente all'art. 2 secondo capoverso del bando di gara, una clausola di opzione rinnovo del servizio per ulteriori tre anni. Infine, nelle more del primo affidamento, il contratto, originariamente aggiudicato e stipulato quale stazione appaltante da GTT, ha mutato titolarità, passando in capo alla città di Torino (per vicende inerenti i rapporti tra quest'ultima e la GTT) e il comune odierno resistente ha deliberato, alla prima scadenza contrattuale, di esercitare l'opzione di rinnovo.

Sempre nelle more del contratto veniva altresì affidato alla controinteressata, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 57 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, il servizio di trasporto disabili presso i centri socio-terapeutici, affidamento da ultimo prorogato sino al 7.7.2013.

Al proposito, in punto di fatto, giova tuttavia ricordare quanto dedotto dall'amministrazione con l'ultima memoria di replica depositata in vista dell'udienza di merito.

All'ultima scadenza contrattuale per il servizio di trasporto affidato presso i centri socio terapeutici l'amministrazione ha bandito una procedura aperta, in esito alla quale è risultata nuovamente aggiudicataria la ricorrente; tuttavia, con determina 2.12.2013 n. 268, l'amministrazione è stata costretta alla revoca di siffatto affidamento. Il provvedimento è stato impugnato innanzi a questo TAR, il quale ha respinto l'impugnativa con sentenza sez. II n. 461 del 14.3.2014, ritenendo fondate le contestazioni mosse dalla stazione appaltante, che aveva addebitato alla ricorrente di non essere

stata in possesso delle prescritte attrezzature tecniche.

E' indiscutibile, pertanto, che la ricorrente, che aspira in via principale a subentrare negli affidamenti ancora in corso con scadenza a metà 2015 e, in subordine, invoca un risarcimento per la *chance* di aggiudicazione a suo dire persa a cagione degli affidamenti diretti posti in essere dal Comune (e ciò sia per la parte di contratto già eseguita relativa al trasporto disabili presso istituti scolastici, sia per l'ulteriore affidamento ex art. 57 co. 1 lett a relativo al trasporto presso i centri socio terapeutici definitivamente cessato al luglio 2013) versa, anche per come accertato dalla citata sentenza n. 461/2014 di questo Tar e documentato in atti dall'amministrazione, in una condizione particolare.

Infatti l'originaria procedura ad evidenza pubblica, svoltasi nel 2009, la aveva vista legittimamente esclusa per aver reso false dichiarazioni mentre un'altra procedura risalente alla seconda metà del 2013, per simile affidamento, l' ha vista nuovamente (e legittimamente) esclusa per carenza delle attrezzature tecniche prescritte.

In siffatto contesto emerge che, innanzitutto, l'amministrazione ha dato la pur non facile prova che, ancora a dicembre 2013 (quindi quantomeno dopo la scadenza degli affidamenti relativi al trasporto presso i centri socio terapeutici) la ricorrente in concreto non vantava alcuna "*chance*" di aggiudicazione per siffatta tipologia di trasporto; essa, infatti, è risultata, ben dopo la scadenza degli affidamenti che pone in contestazione, priva dei prescritti mezzi tecnici per la gestione del servizio.

La questione certamente rileva ai fini risarcitori posto che, quantomeno con riferimento ai rapporti negoziali conclusi nella prima metà del 2013, la dedotta *chance* di aggiudicazione perduta si rivela inconsistente e dunque inidonea a comportare una condanna dell'amministrazione; sul punto la domanda risarcitoria deve dunque essere respinta senza ulteriore esigenza di vagliare le censure dedotte avverso il contestato affidamento diretto, in concreto non lesivo.

Per altro la carenza dei necessari mezzi tecnici che pare emergere dagli atti almeno sino a fine 2013, potrebbe anche incidere sulla legittimazione al subentro nell'unico contratto ancora in corso e qui posto in contestazione (quello relativo al trasporto scolastico), e quindi ridondare, anche in tal caso, sull'interesse a formulare una domanda di riedizione della gara per simile affidamento.

Non pare infatti sufficiente, in un contesto in cui vi è prova che in una concreta occasione sostanzialmente coeva alla proposizione della domanda la ricorrente non è risultata in possesso dei necessari mezzi tecnici, invocare la mera astratta appartenenza al mercato di riferimento quale titolo appunto astrattamente legittimante a partecipare ad una procedura di cui si invoca la riedizione.

Ferma siffatta problematica ritiene il collegio che, in ogni caso, nel presente giudizio, quanto alla rinnovazione dell'affidamento per il trasporto scolastico, la questione resti superata dall'infondatezza delle censure di merito.

Con la prima e principale delle censure di cui al ricorso si afferma, infatti, che l'amministrazione avrebbe posto in essere una illegittima trattativa diretta senza previa pubblicazione del bando ed in quanto tale condotta secondo modalità generalmente vietate dalla disciplina dell'evidenza pubblica.

E' pacifico in atti che il bando della gara, a cui aveva preso parte la stessa ricorrente e da cui è scaturito l'originario affidamento a favore della controinteressata, prevedeva espressamente la scadenza del servizio al 31.8.2012, corredata di una ulteriore possibilità di rinnovo; analogamente l'art. 2 secondo capoverso del capitolato (impugnato da parte ricorrente) ribadiva espressamente la possibilità di un'opzione di rinnovo del servizio per tre anni, opzione concepita a favore della sola stazione appaltante, e ferme le medesime condizioni contrattuali.

Il bando, oggetto di pubblicità sulla GUCE, al punto II.2.2, specificava chiaramente che era prevista dal contratto una opzione di rinnovo sino ad un massimo di tre anni.

Dati siffatti pacifici elementi documentali non appare coerente con lo svolgimento della procedura la tesi di parte ricorrente secondo cui sarebbe stato posto in essere un rinnovo contrattuale in assenza di qualsivoglia previa pubblicazione di bando, e quindi in violazione dei generali principi di trasparenza, di cui gli obblighi di pubblicità costituiscono un precipitato.

La costruzione di parte ricorrente desume argomenti a proprio favore attribuendo una valenza generale e di principio all'evoluzione normativa subita dalla l. n. 537/93, e alla giurisprudenza sviluppatasi in argomento, che, seguendo l'impostazione di parte ricorrente, indurrebbe anche la nullità di eventuali previsioni della legge di gara che prefigurino ipotesi di rinnovo contrattuale. L'assunto non risulta condivisibile là dove implica effetti esorbitanti rispetto alle problematiche da cui il dibattito era scaturito.

La disciplina originariamente dettata dall'art. 6 co. 2 della l. n. 537/93 (il cui ultimo periodo è stato soppresso dalla legge n. 62/2005 in quanto, con riferimento a detta disposizione, era in corso una procedura di infrazione comunitaria) innanzitutto vietava il rinnovo tacito dei contratti di fornitura di beni e servizi; tale divieto, certamente conforme al diritto

dell'Unione europea in materia, è oggi riprodotto, con espressa estensione a forniture, servizi e lavori, dall'art. 57 co. 7 del codice dei contratti pubblici.

L'art. 6 co. I. n. 537/93 prevedeva poi quanto segue: "entro tre mesi dalla scadenza dei contratti le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione."

E' certamente non pertinente al caso di specie il richiamo al divieto di rinnovazione tacita, pacificamente non verificatasi nel caso di specie e tuttora bandita dall'ordinamento.

Neppure le disposizioni del censurato ultimo periodo dell'art. 6 co. 2 della l. n. 537/93, tuttavia, sono aderenti alla presente vicenda; detta disciplina si prestava, infatti, ad una interpretazione tale da consentire alla stazione appaltante di rinnovare i contratti di fornitura, del tutto prescindere dalle indicazioni contenute nel bando di gara che aveva portato alla stipulazione del primo contratto, e quindi in un contesto certamente al di fuori di ogni regola di evidenza pubblica.

Tanto aveva indotto, appunto, l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria, superata proprio con l'abrogazione della contestata disposizione ad opera della l. n. 62/2005.

La giurisprudenza inizialmente formatasi in relazione a siffatta evoluzione normativa parrebbe tuttavia averne desunto la sussistenza di un divieto generalizzato di rinnovo contrattuale da parte della pubblica amministrazione. Non deve tuttavia trascurarsi che la giurisprudenza invocata in ricorso ha spesso analizzato vertenze in cui l'amministrazione aveva negato un rinnovo, invece preteso dal contraente/ricorrente (in tal senso, ad es., Cons. St., sez. IV, n. 6458/06, citata in ricorso)

Pare al collegio, per contro, che sia più aderente al caso di specie la vicenda analizzata nella recente decisione Cons. St., sez. III, n. 3580/2013, resa in fattispecie sostanzialmente analoga alla presente, in cui il rinnovo contrattuale era previsto dal capitolato speciale. Ha precisato al proposito il collegio: "la clausola, conosciuta e accettata da tutti i partecipanti alla gara, ha formato oggetto dell'insieme di regole sulle quali si era svolto il confronto concorrenziale tra le imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, sicché tutti i partecipanti hanno potuto formulare le proprie offerte tenendo conto della possibilità del prolungamento della durata del contratto." Ha quindi proseguito il giudice d'appello: "ad avviso di questo Collegio, né l'art. 23 della l. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l'art. 57 d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia *ab origine* prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione."

Quale argomento sistematico a favore della possibilità di un rinnovo contrattuale debitamente pubblicizzato nell'originaria procedura di evidenza pubblica occorre ricordare il disposto dell'art. 29 del codice dei contratti (che riproduce testualmente la presupposta direttiva comunitaria) il quale prescrive che il valore stimato degli appalti debba tenere conto delle previste forme di opzione o rinnovo. La norma non avrebbe alcun senso in un ordinamento in cui il rinnovo contrattuale fosse in generale escluso.

Ancora la disciplina (sempre di derivazione comunitaria) degli accordi quadro contempla l'ipotesi di una negoziazione originaria, previa evidenza pubblica, alla quale, in taluni casi, può legittimamente seguire una seconda fase a trattativa privata.

Nel complesso si condivide dunque l'assunto secondo cui l'interpretazione sistematica della disciplina dell'evidenza pubblica non osta ad una previsione di gara che, a priori e nel pieno rispetto delle dovute forme di pubblicità, invece di prevedere una aggiudicazione complessiva di, in ipotesi, 5 anni, spezzi il rapporto contrattuale in due segmenti, così consentendo all'amministrazione o di optare per la formula più lunga (si presume dopo aver riscontrato che il contraente opera correttamente e il contratto mantiene convenienza) o di rifare appello al mercato, qualora la situazione sia tale da non rendere conveniente un rapporto di tale durata.

Al limite siffatta tipologia di clausole (di cui, si ribadisce, è evidentemente necessaria la debita pubblicità preventiva) potrebbe incorrere in illegittimità ove la rinnovata e complessiva durata del rapporto contrattuale si atteggiasse in termini tali da dare luogo, a fronte del principio di proporzionalità, alla creazione di una sorta di ingiustificata e possibile "rendita di posizione" dell'aggiudicatario.

Tuttavia è indubbio che tale non sia la problematica invocata nel caso di specie, ove la censura assume *tout court* l'esistenza di un principio astratto di divieto di rinnovazione dei contratti, anche quando, come nel caso di specie, ciò fosse previsto nella legge di gara rispettosa, *ab origine*, delle prescritte forme di pubblicità e porti ad un contratto che ben avrebbe essere concepito come tale complessivamente ed *ab origine*, essendosi semplicemente scelto di spezzare il rapporto con possibilità intermedia dell'amministrazione di rivalutarne la convenienza.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la circostanza che l'amministrazione, nelle impugnate determinazioni con le quali ha disposto il rinnovo contrattuale, abbia illegittimamente invocato l'art. 57 co. 5 lett. b) del codice dei contratti.

Sul punto occorre premettere che l'interpretazione normativa che parte ricorrente fornisce con riferimento all'art. 57 co. 5 lett. b) è certamente quella maggiormente condivisibile.

Come evidenziato in ricorso, infatti, detto articolo non disciplina il rinnovo contrattuale alla scadenza del medesimo bensì l'eccezionale possibilità, sulla scorta di un previo progetto di base prescritto negli atti di gara, di affidare ad un soggetto già titolare di un contratto di servizi, e anche nel corso di svolgimento del medesimo, "nuovi servizi" (anche consistenti in "ripetizione di quelli già affidati") connessi all'originario affidamento ma al medesimo paralleli. Si tratterà di norma di servizi la cui necessità, ad esempio, era ipotizzabile ma non attuale al momento del primo affidamento; d'altro canto che la norma disciplini affidamenti paralleli e non in sequenza tra di loro è reso evidente dal termine entro il quale i servizi aggiuntivi possono essere affidati, ossia il triennio decorrente dal momento di stipulazione del contratto iniziale, termine che implica fisiologicamente una concomitanza dei rapporti contrattuali piuttosto che una successione dei medesimi.

Deve quindi concludersi che la disposizione in questione non è attinente alla presente vicenda in cui, semplicemente, è stato ritenuto di rinnovare un rapporto contrattuale già esistente e nel limite di quanto previsto dalla gara espletata a monte del medesimo. E' quindi vero che l'espressa invocazione dell'art. 57 co. 5 lett. b) che si rinviene nei provvedimenti impugnati non è pertinente.

Ciò non di meno ritiene il collegio che l'operazione posta in essere dall'amministrazione, anche invocando pleonasticamente una disposizione irrilevante, non perda di sostanziale correttezza.

Già si è infatti evidenziato, analizzando il primo motivo di ricorso, che nessuna violazione dei principi di trasparenza e pubblicità si rinviene nel caso in cui la rinnovazione contrattuale fosse *ab origine* contemplata dalla legge di gara.

Inoltre l'amministrazione, a prescindere dall'errato richiamo normativo, nell'accedere al rinnovo ha esplicitato che il servizio, a ridosso della scadenza, aveva visto (per ragioni societarie indipendenti dal contratto) un mutamento della titolarità attiva del rapporto (appunto traslata in capo alla città di Torino); nel contesto di tale complessiva riorganizzazione l'imminente scadenza del contratto in essere e la concomitanza con il subentro nella titolarità del servizio nonché le esigenze del servizio stesso (scadenzate secondo l'andamento dell'anno scolastico) rendevano opportuna la rinnovazione; infine, nella determinazione di affidamento, si è dato altresì atto della persistente convenienza economica del rapporto contrattuale.

Si ritiene pertanto che l'amministrazione abbia esercitato, con idonea motivazione in fatto, la legittima opzione di rinnovo originariamente pubblicizzata con riferimento al rapporto contrattuale in questione.

Né infine la ricorrente contesta che si sia trattato di rinnovo; anzi la ricorrente ha chiesto ed ottenuto accesso agli atti del nuovo affidamento e sostenuto, alla luce della documentazione acquisita, che sia stato disposto un effettivo rinnovo; censura unicamente parte ricorrente (con l'ultimo motivo di ricorso) che con il nuovo contratto sarebbe stato illegittimamente consentito all'appaltatore di applicare una indebita aliquota IVA agevolata.

Il regime tributario delle prestazioni non è disponibile per le parti. L'originario affidamento era stato disposto sulla base di importi al netto Iva, come per legge; la rinnovazione non può che muovere dallo stesso presupposto e in tal senso resta legittima a prescindere da eventuali irregolarità nell'applicazione del regime dell'IVA. E' ovvio poi che le parti devono rispettare la prescritta disciplina in materia, ma anche in ipotesi di una eventuale violazione di legge sul punto, il rinnovo contrattuale in quanto tale non ne sarebbe inciso, al limite ingenerandosi responsabilità dei contraenti derivante da illegittimità commesse in corso di esecuzione.

Il secondo e l'ultimo motivo di ricorso devono pertanto essere respinti.

Quanto infine alle censure mosse con esclusivo riferimento all'ampliamento del servizio ai centri socio-terapeutici, che pacificamente ha avuto da ultimo scadenza a luglio 2013, si rinvia alle considerazioni già espresse nell'*incipit* della decisione circa l'assenza di danno. La ricorrente, sul punto, potrebbe vantare esclusivamente pretese risarcitorie, tuttavia, ancora nella gara successivamente indetta a fine 2013, proprio per siffatto servizio la stessa è risultata non dotata dei mezzi necessari all'espletamento del servizio; essa pertanto non può vantare pretese risarcitorie, non avendo comprovato di avere al proposito perso alcuna concreta *chance* di aggiudicazione.

Considerato l'esito favorevole per la ricorrente del giudizio incidentale di accesso, l'oggettiva opinabilità delle questioni e le formali imperfezioni della motivazione dei provvedimenti impugnati sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso principale e per motivi aggiunti;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **12/06/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)